

COMUNICATO Protocollo n: 1506 del 11 maggio 2017	NUMERO: 166 ANNO SPORTIVO: 2016/2017
PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	Organi Centrali e Periferici
OGGETTO	Tribunale Federale
ABSTRACT	Decisione n. 34 del Tribunale Federale – Procedimento n. 16/FIH/2016 Sig. William Grivel
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

TRIBUNALE FEDERALE
Procedimento n. 16/FIH/2016
Incolpato: sig. William Grivel

DECISIONE N. 34/2017

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Sigg.ri:

Avv. Jacopo Caproni (Presidente e Relatore);

Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo);

Avv. Cristina Mori (Componente effettivo);

riunito nella camera di consiglio del 4 maggio 2017, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, co. 6, Regolamento di Giustizia FIH 2016, ha reso la seguente decisione nel procedimento in epigrafe indicato.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, co. 4, Regolamento di Giustizia FIH 2016 (nel prosieguo, RdG FIH 2016), prot. n. 69, del 29 febbraio 2017, il Procuratore Federale, Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **William Grivel**, in qualità di Consigliere Societario del Sodalizio A.S.D. S.H. Paolo Bonomi, per *“avere espresso, in un contesto di pubblica diffusione, frasi offensive nei confronti della FIH negli articoli pubblicati sulla sua pagina Facebook [...]”* (ivi menzionati) e *“in un articolo pubblicato in data 16 ottobre 2016 sul sito www.sportface.it e a firma del sig. Daniele Pelizzotto [...]”* (ivi meglio descritto), con la conseguente violazione degli artt. 1, commi 1 e 3, e 57, co. 1, RdG FIH 2016, nonché dell'art. 63, commi 1 e 2, RdG FIH 2016 in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, Statuto Federale FIH 2015 che agli artt. 2 e 7, Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Con provvedimento del 9 marzo 2017, regolarmente comunicato alle parti, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza del 4 maggio 2017, nella quale sono comparsi il Procuratore Federale, che ha illustrato l'atto di deferimento a

giudizio, e l'Avv. Federico Monaco, in qualità di difensore nominato dal sig. Grivel nella fase delle indagini, il quale ha illustrato la memoria difensiva depositata dinanzi alla Procura Federale.

Il Procuratore Federale ha così formulato le richieste sanzionatorie:

- per la violazione degli artt. 1, commi 1 e 3, e 57, co. 1, RdG FIH 2016, è stata chiesta la sospensione dell'incolpato da ogni attività federale per mesi tre;
 - per la violazione dell'art. 63, commi 1 e 2, RdG FIH 2016, è stata chiesta la sospensione dell'incolpato da ogni attività federale per anni uno e mesi nove;
- per un totale, quindi, di anni due di sospensione dell'incolpato da ogni attività federale.

L'avv. Monaco ha insistito per il proscioglimento del suo Assistito.

Esaurita la discussione, il Tribunale Federale si è ritirato in camera di consiglio per la decisione, il cui dispositivo è stato regolarmente comunicato alle parti, previa lettura dello stesso, in data 4 maggio 2017.

Motivi della decisione

L'atto di deferimento a giudizio del sig. Grivel può ritenersi complessivamente fondato sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Anzitutto, deve ritenersi pacifica la riferibilità all'incolpato delle frasi oggetto del deferimento, attesa la mancanza di una contestazione specifica sul punto (generica, infatti, è la contestazione contenuta nella memoria prodotta nella fase delle indagini, laddove si legge che *"il primo degli addebiti riguardante la frase [...] è estrapolata dalla pagina Facebook "William Grivel candidato Presidente" che non appartiene allo scrivente, essendo stata creata in occasione della tornata elettorale per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale della FIH, avente lo scopo di svolgere attività di propaganda elettorale nell'occasione della campagna elettorale"*) e, comunque, l'assenza di un espresso e puntuale disconoscimento, da parte del sig. Grivel, sia della

pagina personale (“William Grivel”) che di quella “istituzionale” (“William Grivel candidato Presidente FIH”) sul social network Facebook.

Inoltre, la stessa condotta processuale del sig. Grivel, che ha accettato il contraddittorio sulle singole frasi contestate dalla Procura Federale, conferma che le stesse sono riferibili all’incolpato sia quando pubblicate e/o condivise sull’una che sull’altra delle predette pagine.

Pertanto, si tratta di accertare se le frasi oggetto dell’odierno deferimento a giudizio sono effettivamente lesive della reputazione e dell’onorabilità dei loro destinatari, come sostenuto dalla Procura Federale, ovvero ricadono nel legittimo esercizio del diritto di critica e di satira, quali corollari del diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), come invece ritenuto dall’incolpato.

A tale fine, appare inevitabile esaminare nel dettaglio le singole frasi, pur avvertendo fin d’ora che non tutte appaiono connotate dalla medesima potenzialità offensiva nei sensi sopra indicati.

A ben vedere, anzi, la frase pubblicata il 19 ottobre 2016 (contenuta all’interno di un più ampio *post* dal titolo “*Replica di William Grivel a HockeyLove*”), con la quale il sig. Grivel si sofferma sul momento iniziale del suo intervento all’Assemblea Elettiva del 16 ottobre 2016, non appare connotata da una reale portata denigratoria, atteso che le espressioni ivi utilizzate (“*ho volutamente iniziato il mio discorso in Assemblea tirando le orecchie al Presidente che, in quanto tale, avrebbe dovuto avere il buon gusto di limitarsi a verbalizzare gli atti presentati dai tesserati [...]. Insomma, puoi avere 40 anni di carriera ma lo stile non lo compri. Il suo redarguirmi non ha fatto altro che avvalorare i miei sospetti riguardo all’esercizio del suo ruolo*”) non contengono giudizi effettivamente denigratori e tutt’al più esprimono la reazione, magari stizzita, dello stesso Grivel per il mancato accoglimento delle sue richieste da parte del Presidente dell’Assemblea Elettiva.

Considerazioni ben diverse, invece, devono farsi per le altre frasi segnalate dalla Procura Federale.

In particolare, il 12 ottobre 2016 è stato pubblicato un *post* dal titolo “*HOCKEYSTI MEDITIAMO*”, nel quale si legge: “*E’ stato convocato il Consiglio federale il giorno prima dell’Assemblea Elettiva. Mi domando che senso abbia convocare l’ultimo Consiglio federale 24 ore prima di un’Assemblea (elettiva) se non per la sola opportunità di pagare la trasferta a Roma ai Consiglieri. Ma ciò che maggiormente mi turba è l’ordine del giorno.*”

6) *settori federali e linee quadriennio olimpico 2017/2010*

7) *bilancio pluriennale programmatico 2017/2010*

CAPISCO OSTENTARE SICUREZZA MA PROGRAMMARE UN QUADRIENNIO IL GIORNO PRIMA DELLE ELEZIONI E’ QUANTOMENO POCO ELEGANTE.

8) *Proposte soci d’onore e Presidente Onorario*

9) *Proposte amnistia ed indulto [...]”.*

Ad avviso del Tribunale Federale, le perplessità e il dissenso esternati dal sig. Grivel in merito ai singoli ordini del giorno menzionati nel *post* in esame certamente ricadono nel legittimo esercizio del diritto di critica, poiché danno conto del punto di vista dell’autore circa la ritenuta inopportunità di richiedere al Consiglio Federale l’adozione di decisioni su questioni ritenute più consone a una riunione programmatica di inizio mandato che non a un’assemblea di fine mandato.

Tuttavia, il sig. Grivel non si è limitato a manifestare la propria personale contrarietà rispetto alle predette scelte di “politica federale”, ma ha contestato la stessa convocazione del Consiglio Federale nella giornata precedente l’Assemblea Elettiva, all’uopo adducendo che questa sarebbe stata convocata “*per la sola opportunità di pagare la trasferta a Roma ai Consiglieri*”.

Tale affermazione travalica la legittima critica politica all’operato della Federazione di appartenenza dell’incolpato, poiché in assenza di qualsivoglia argomentazione e, quindi, in maniera del tutto gratuita ingenera nel lettore l’idea che il Consiglio Federale sia stato convocato il 15 ottobre 2016 (e non in altra data) al solo scopo di

assicurare un ultimo “gettone di presenza”, dunque una prebenda, a ciascun Consigliere Federale.

Non di critica incentrata su fatti precisi si tratta, dunque, ma di insinuazione evidentemente finalizzata a screditare l'operato dell'Istituzione federale agli occhi del lettore.

Considerazioni analoghe possono estendersi alla frase pubblicata il 10 ottobre 2016, nella quale si legge che *“gli errori formali nella presentazione delle candidature diventano sostanza in questi momenti ancor di più per un presidente che, con i suoi consiglieri, si è caratterizzato con una serie di atti di dubbia opportunità affermando nel contempo, solo a parole purtroppo, il primato di <legalità e trasparenza>”*.

Così scrivendo, infatti, il Grivel, da un lato, insinua nel lettore il convincimento che il Presidente e i Consiglieri federali uscenti avessero commesso degli errori nella presentazione delle loro candidature, senza che in quel momento egli potesse nutrire alcuna certezza sul punto (infatti, è lo stesso incolpato ad affermare nel medesimo post di *“avere presentato ricorso per contestare le candidature, fra cui quella di Sergio Mignardi e di alcuni altri candidati alla carica di consigliere che non hanno inserito nella domanda di candidatura la certificazione o dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 51 dello STATUTO, secondo la previsione del Regolamento Organico”*); dall'altro lato, insinua l'idea di una gestione federale nella sostanza opaca e finanche non immune da profili di illegalità da parte della Dirigenza allora in carica, senza però addurre alcun fatto preciso o argomentazione puntuale a sostegno della propria dichiarazione.

Continuando, i limiti del diritto di critica e di satira appaiono ampiamente travalicati dal Grivel anche nel post del 28 ottobre 2016, caratterizzato dalla pubblicazione dell'immagine della rivista “Grazia”, dalla foto di una bicicletta modello “Graziella” e dalla foto del C.U. FIH n. 39, avente per oggetto il provvedimento di “grazia” in favore del sig. Renato Sirigu: vi si legge, infatti, subito sopra le tre immagini richiamate,

“Grazia, Graziella e grazie alC....Consiglio Federale” e, in un commento al post, che “il sottotitolo del C.U. potrebbe essere <grazie, graziella e grazie al...”.

Ben lungi dall’esprimere un pensiero critico e minimamente argomentato verso la decisione oggetto del C.U. FIH n. 39, infatti, il *post* in esame appare *prima facie* caratterizzato da un ingiustificato ricorso alla volgarità sotto forma di un triviale gioco di parole, che non soltanto non può ricadere nel diritto di critica né in quello di satira, ma meno ancora si addice a un tesserato FIH e per di più candidato alla carica di Presidente Federale (è appena il caso di osservare che in quel momento l’elezione del Presidente Mignardi era *sub iudice* in conseguenza del ricorso presentato dallo stesso Grivel).

Venendo, invece, all’articolo intitolato *“Hockey: Mignardi eletto Presidente ma William Grivel ricorre al CONI”*, apparso il 16 ottobre 2016 sul sito www.sportface.it, fermo restando che non compete certamente al Tribunale Federale valutare eventuali responsabilità di natura civile o penale in capo al giornalista (Daniele Pelizzotto), le dichiarazioni indicate nel deferimento – *“per candidarmi ho studiato tutte le regole e mandato i documenti necessari – ha sottolineato Grivel – Mignardi non l’ha fatto e io ho presentato ricorso alla Corte d’appello, ma i giudici endofederali non sono entrati nel merito dando peso alla dichiarazione mendace delle segretaria secondo la quale io avrei sottratto la documentazione alla federazione. Ma la realtà è un’altra: sono stati loro a dirmi che Mignardi non aveva presentato la documentazione necessaria per la candidatura. Per questo presenterò ricorso al CONI”* – devono considerarsi fedele riproduzione del pensiero dell’intervistato (William Grivel), stante l’uso delle virgolette da parte dell’autore dell’articolo e la mancata produzione, ad opera dell’incolpato, quantomeno di una richiesta di rettifica inviata alla testata o comunque di una smentita formale.

Invero, lungi dal voler sindacare la decisione della Corte di secondo grado, si osserva che nel passaggio dell’intervista, sopra riportato, il Grivel non si è limitato a esprimere un giudizio critico avverso la decisione della Corte Federale di Appello,

oggetto della preannunciata impugnazione al CONI, ma ha attribuito al Segretario Generale della FIH, dunque a un Organo della stessa, il rilascio di dichiarazioni mendaci alla predetta Corte Federale, pur senza essere in grado di addurre il benchè minimo elemento a sostegno di tale, presunta mendacità – si badi, peraltro, che solo in data 11 gennaio 2017 il sig. Grivel ha esercitato il diritto di accesso agli atti per acquisire copia delle dichiarazioni del Segretario Generale.

Le frasi fin qui esaminate, quindi, appaiono complessivamente connotate da una evidente carica offensiva nei confronti del Presidente e dei Consiglieri Federali in carica all'epoca della loro pubblicazione, nonché del Segretario generale, senza che possano essere scriminate dall'esercizio del diritto di critica e/o di satira e/o di informazione, i cui limiti appaiono qui abbondantemente oltrepassati.

L'atto di deferimento della Procura Federale, quindi, è nel complesso fondato e come tale deve essere accolto, ma con le seguenti e doverose precisazioni in ordine all'aspetto sanzionatorio.

La Procura Federale, infatti, ha chiesto farsi luogo alla sospensione del sig. Grivel da qualsiasi attività federale per mesi tre, in ragione della violazione dell'art. 57 RdG FIH 2016, e per anni uno e mesi nove in ragione della violazione dell'art. 63, commi 1 e 2, RdG FIH 2016, per complessivi anni due di sospensione.

Tali richieste non tengono conto dell'art. 44, co. 1, RdG FIH 2016, giusta il quale *“l'Organo di Giustizia, in presenza di più infrazioni commesse nella stessa occasione dallo stesso agente, applica la sanzione per il fatto più grave aumentandola fino al triplo”*.

Pertanto, trattandosi nel caso di specie di condotte dell'incolpato che contestualmente violano sia l'art. 57 che l'art. 63 RdG, deve trovare applicazione esclusivamente la sanzione prevista dall'art. 63 (*“vilipendio della Federazione e degli Organi federali”*), comma secondo (*“chi commette il fatto con dichiarazioni alla stampa o ad un altro mezzo di comunicazione di massa soggiace alla sanzione della sospensione non inferiore a sei mesi sino ad un massimo di due anni”*), qui rilevando

per lo più dichiarazioni pubblicate con un mezzo di comunicazione a diffusione illimitata, qual è il social network Facebook.

Con recenti pronunce rese in materia, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito a più riprese che *“la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante”*: cfr. Cass. Pen., Sez. I, sentenza 2 dicembre 2016, n. 50; conf., *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. I, sentenza 8 aprile 2015, n. 24431).

Ciò precisato, il Tribunale Federale valuta eccessiva anche la richiesta di sanzionare la violazione del citato art. 63 con la sospensione per anni uno e mesi nove.

Infatti, appare opportuno contestualizzare le frasi oggetto del deferimento sia sul piano temporale - risalgono tutte al mese di ottobre 2016 - sia sul piano “storico”, poiché appartengono a un momento di aspra competizione elettorale, di fatto proseguita ben oltre la data dell’Assemblea Elettiva (anche) per effetto delle molteplici iniziative giudiziarie assunte dal Grivel: in qualche modo, quindi, esse sono comunque espressione di un confronto elettorale particolarmente acceso, che si è protratto oltre i tempi prevedibili e non senza risvolti giudiziari.

Il Tribunale ritiene congruo, quindi, esercitare la discrezionalità conferita dall'art. 46, RdG FIH 2016 nella determinazione della sanzione, applicando l'art. 63, co. 2, RdG FIH 2016 nella pena base della sospensione per mesi sei, aumentata del doppio in considerazione sia della qualità del Grivel di candidato alla Presidenza Federale (art. 47, lett. a), RdG FIH 2016 – *“qualità personale dell’agente nell’ambito della Federazione, ovvero la qualifica rivestita e le funzioni esercitate”*) sia della natura di mezzo di diffusione di massa (Facebook) utilizzato per le dichiarazioni contestate (art. 47, lett. b, RdG FIH 2016 – *“dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità di azione”*).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando nel procedimento in oggetto, dichiara fondato l'atto di deferimento a giudizio dell'incolpato e per l'effetto condanna il sig. **William Grivel** alla sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per mesi dodici, come da motivazione che il Tribunale si riserva di depositare, ai sensi dell'art. 121 RdG FIH 2016, attesa la particolare complessità del procedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4-10 maggio 2017.

Si comunichi agli interessati.

Il Presidente ed Estensore
Fto Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo
Fto Avv. Giuseppe Matano

Il Componente Effettivo
Fto Avv. Cristina Mori

Per la pubblicazione
Roma, 11 maggio 2017



Il Segretario Generale
Francesca Vici